

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ED USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
DI PATTI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso gli
Uffici della Città metropolitana di Messina

TRA

La Città metropolitana di Messina, concedente, rappresentata dal _____

E

L'Associazione _____, C.F. _____, con sede in
_____, nel proseguo
denominata soggetto concessionaria, rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____, residente in
_____, in qualità di Legale rappresentante pro tempore, il quale dichiara di
agire nella presente convenzione/concessione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Società
Sportiva / Associazione Sportiva/ Consorzio o Ente stesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La Città Metropolitana di Messina nel proseguo denominata concedente rilascia all'Associazione
_____, che accetta la concessione in uso e gestione del complesso sportivo denominato
Palazzetto dello Sport "Tino e Renzo Serranò" sito in zona Case Nuove Russo, Patti (Me), alle condizioni
qui di seguito riportate:

Art. 1 Oggetto del contratto/convenzione

La concedente, affida all' Associazione Sportiva -----, nel prosieguo semplicemente
denominata anche Concessionaria, la gestione del seguente impianto sportivo: Palazzetto dello Sport "Tino e
Renzo Serranò" di Patti (ME), insistente su un'area complessiva di circa mq 6.400,00 comprendente una
parte esterna adibita a parcheggio di circa mq. 2.700,00 e una parte delimitata da una recinzione metallica di
circa mq 3.700,00 di cui circa 2.500,00 di superficie coperta a condizione che l'impianto stesso e l'area di
pertinenza di cui è dotato, siano gestite secondo le modalità stabilite nel presente contratto e nel
Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana di Messina inteso
integralmente qui riportato ed allegato.

L'Immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che la Associazione Sportiva dichiara
di avere verificato e di trovare di proprio gradimento. All'atto della consegna dell'impianto verrà comunque
redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di ricognizione ed un inventario dei beni mobili, unitamente
allo stato di consistenza dell'immobile, degli spazi e delle attrezzature relativi.

Art. 2 Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo oggetto della presente concessione è così composto: Struttura portante in acciaio di
forma quadrata delle dimensioni di ml . 50x50 con un altezza max di ml. 18,50. Copertura composta da
piastra reticolare spaziale sormontata da cupola geodetica .Nella zona interna del palazzetto sono ubicate le
gradinate con i relativi servizi sottostanti . Il campo di gioco è realizzato in parquet di faggio junckeks.

Art. 3 Durata della concessione e canone annuo

La concessione, al fine di dare continuità alla gestione dell'impianto, ha durata stabilita in cinque anni a far
data dalla stipulazione della stessa, e comunque con scadenza alla fine della quinta stagione sportiva.
(Previsione di rinnovo secondo regolamento, magari anche nel caso in cui l'assegnatario abbia realizzato un
significativo intervento di miglioramento e valorizzazione dell'impianto o su richiesta della Città

Metropolitana, per il tempo necessario ad indire e concludere il procedimento di individuazione di un nuovo concessionario)

Il canone annuo di concessione è pari ad € 5.360,00 oltre iva (*euro cinquemilatrecentosessanta*). L'importo del canone determinato in sede di gara verrà, con inizio dall'anno successivo, regolarmente aggiornato secondo l'indicizzazione ISTAT in vigore.

Il pagamento di ogni annualità dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo. A richiesta dell'Associazione, il suddetto pagamento potrà essere effettuato in due rate: 50% nel primo quadrimestre di ogni anno e 50% entro il successivo ottavo mese

Art. 4 Profili inerenti la gestione dell'impianto

In relazione alla gestione dell'impianto, il soggetto concessionario deve considerare che lo stesso può essere utilizzato da:

- a) scuole, centri estivi e da cittadini appartenenti a particolari categorie sociali;
- b) federazioni sportive, enti di promozione sportiva e Società sportive.

Art. 5 Procedure di consegna/riconsegna. Possibilità di disdetta

- a) Il concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- b) All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni in possesso della Città Metropolitana.
- c) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle principali /eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il soggetto affidatario.
- d) Il verbale di consistenza dell'impianto verrà aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche.
- e) Alla scadenza della concessione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del soggetto concessionario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al soggetto concessionario. Lo stesso è tenuto, comunque, nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.
- f) Le attrezzature, anche mobili, acquistate dal soggetto affidatario, funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici della Città Metropolitana, divengono dotazioni di proprietà dell'Ente Metropolitan senza alcuna possibilità di rivalsa.
- g) In caso di grave e insanabile inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente atto, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale convenendosi solo un preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Referente

Il concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi competente per la verifica ed il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio come definiti dal presente atto.

Art. 7 Obblighi del soggetto concessionario

Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione o con il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi dell'Ente. Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con la Città Metropolitana.

Il soggetto concessionario si impegna a garantire imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario ed a tenere indenne la Città Metropolitana da qualunque azione possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto di concessione.

In particolare il soggetto affidatario si impegna:

- a) Ad effettuare la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto dai successivi articoli che dall'avviso pubblico, dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con Delibera Commissariale n. 20 del 09 luglio 2019, unitamente a quanto eventualmente proposto, in sede di assegnazione .
- b) Ad effettuare la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;
- c) A garantire la manutenzione e pulizia delle aree scoperte di pertinenza.
- d) A rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza;
- e) All'applicazione delle tariffe stabilite dalla Città Metropolitana, che saranno introitate dal soggetto concessionario, gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale ;
- f) Ad esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza;
- g) All'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- h) A dare comunicazione, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, al competente Ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi della città Metropolitana, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa);
- i) Ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e dalla presente convenzione/concessione;
- j) Al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il soggetto affidatario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
- k) Alla tenuta in perfetta efficienza del locale di pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- l) A dotare l'impianto dei necessari ed ulteriori presidi antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente) a cura e proprie spese ;

- m) A dotare l'impianto sportivo di defibrillatore, unitamente al controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente) dello stesso;
- n) A garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte per effettuare interventi autorizzati dal Concedente nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche se non correlate alle strutture sportive ed al personale della città metropolitana addetto al controllo;
- o) All'effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- p) Assumere a proprio carico le tasse, imposte ed i premi per l'assicurazione per la responsabilità civile;
- q) Al pagamento dei tributi comunali, ed al pagamento di tutte le utenze dei vari servizi (gas, Metano, elettricità, acqua, rifiuti...) necessari al funzionamento dell'impianto, contestualmente intestandoli a proprio nome;
- r) Ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Per nessun motivo è consentita la sub concessione dell'impianto, pertanto il soggetto affidatario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione. Non sono in ogni caso considerate sub concessioni le commesse date ad altre imprese per la fornitura di beni nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti;
- s) In caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:
 - Compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
 - Predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quanto l'impianto non sarà chiuso;
 - Provvedere al servizio sanitario. Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando la Città Metropolitana, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
- t) per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento di quanto necessario a norma di legge.
- u) Il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione/concessione, quantunque non ivi espressamente indicate.

L'Affidataria è obbligata a dotarsi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che dovrà essere attivata alla sottoscrizione del presente atto e che qui di seguito si riporta: _____

Ogni variazione della suddetta P.E.C. deve essere prontamente notificata al dirigente dell'ufficio responsabile della Città Metropolitana di Messina per raccomandata ovvero tramite l'indirizzo di P.E.C. dell'Ente: protocollo@pec.prov.me.it; la comunicazione di variazione deve essere effettuata contestualmente alla variazione medesima. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo che dovrà essere versata alla Città Metropolitana di Messina entro il mese successivo alla data della mancata comunicazione.

Art. 8 Manutenzione ordinaria/programmata dell'impianto sportivo

Per manutenzione si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli derivanti da guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. A titolo esemplificativo di seguito si elencano alcuni degli interventi di competenza:

- a) riparazione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie anche do infissi e serramenti interni;

- c) manutenzione ordinaria con sostituzione di accessori degli impianti elettrici, idrici, sanitari etc.;
- d) manutenzione e riparazione delle attrezzature sportive e degli arredi;
- e) fornitura e sostituzione di elementi di recinzione
si allega computo metrico di manutenzione programmata

Art. 9 Interventi di innovazione miglioramento /modifiche e manutenzione programmata

E' fatto divieto assoluto al soggetto affidatario di eseguire lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, senza la preventiva autorizzazione della Città Metropolitana. Il soggetto affidatario non potrà in alcun modo pretendere alcunché dalla Città Metropolitana di Messina, per aver eseguito qualsiasi tipologia di lavori e di interventi di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

A fronte dell'esecuzione di interventi migliorativi da parte del concessionario, preventivamente autorizzati, la Città Metropolitana ha la facoltà di concedere una proroga dell'assegnazione, rapportata all'entità dell'investimento effettuato, secondo quanto stabilito all'art. 3

Art. 10 Sospensione temporanea dell'impianto e inagibilità conseguente a lavori

L'Ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi ha facoltà di sospensione temporanea, dei turni di assegnazione nel caso in cui si dovessero svolgere particolari manifestazioni sportive e culturali o per ragioni contingenti tecniche manutentive degli impianti. La comunicazione di ciò, dovrà essere data al soggetto affidatario almeno 10 gg. prima della sospensione.

La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti, ad insindacabile giudizio del responsabile della Direzione "Servizi Tecnici Generali" o di un suo delegato; in ogni caso, qualunque sospensione legittimamente disposta non può costituire titolo di rivalsa a carico della Città Metropolitana di Messina da parte del soggetto affidatario.

Art. 11 Modalità di utilizzo dell'impianto

Il soggetto affidatario ha l'obbligo, ai sensi della presente convenzione/concessione e del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

- società, enti ed associazioni o gruppi sportivi;
- scolaresche accompagnate da personale docente.

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, riguarda tutte le attività sportive compatibili con lo stato dei luoghi e con i provvedimenti e prescrizioni in materia di agibilità e sicurezza.

Per ogni attività il soggetto affidatario ha l'obbligo di verificare preventivamente le agibilità, provvedendo ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari, secondo le normative vigenti.

L'impianto e le strutture sono affidate in concessione per essere adibiti ad attività sportive con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzate dalla Città Metropolitana, quali a titolo meramente esemplificativo concerti, spettacoli, attività danzanti ed attività ed eventi di carattere commerciale e/o lucrativo. Ogni attività non di carattere sportivo è ammessa esclusivamente con accordo scritto sulle modalità e sui rapporti economici connessi con il competente ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza. Chiunque frequenti, a vario titolo, il palazzetto dello Sport è, infatti, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il soggetto concessionario.

Art. 12 Servizi di supporto

Le eventuali concessioni di servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi ed altri non espressamente indicati, dovranno essere autorizzati con appositi provvedimenti amministrativi dai competenti organi della città Metropolitana nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 13 Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

E' consentita ogni forma pubblicitaria nel rispetto delle modalità previste dai Regolamenti vigenti ed è consentito l'apposizione all'interno della cartellonistica pubblicitaria, secondo quanto normato all'art. 16 del Regolamento per l'uso e gestione degli impianti sportivi dell'Ente.

Art. 14 Gestione economica

La particolare forma di affidamento della gestione dell'impianto sportivo impone al soggetto affidatario un'attività economica particolarmente oculata, operando scelte mirate.

Il soggetto affidatario deve gestire l'impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo della struttura. Deve porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità..

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti normative in relazione alla sua forma giuridica, delle quali la Città Metropolitana può prendere visione, il soggetto affidatario deve tenere una contabilità specifica relativa alla gestione dell'impianto, al fine di permettere l'esercizio del controllo da parte dell'amministrazione concedente.

Art. 15 Bilancio preventivo

Entro il mese di giugno, di ogni anno il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficio gestione e valorizzazione impianti sportivi della Città Metropolitana il bilancio preventivo dell'anno sportivo.

Art. 16 Rendiconto della gestione

Per ogni anno finanziario, entro il mese di luglio, il soggetto affidatario presenta all'Ufficio gestione e valorizzazione impianti sportivi della Città Metropolitana il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente, corredato da adeguata documentazione delle spese effettivamente sostenute e relazione illustrativa dell'andamento gestionale.

La relazione deve riportare tra l'altro i seguenti dati:

- a) n. di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e le ore a loro riservate;
- b) ore di utilizzo da parte del soggetto affidatario;
- c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;

Del Rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del soggetto affidatario.

Il Rendiconto deve esplicitare e specificare:

- il risultato economico dell'esercizio precedente;
- la perfetta e regolare tenuta della contabilità;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto concesso e dovrà comprendere gli introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi legati all'impianto, apporti derivati dai servizi a supporto.

Art. 17 clausole di riserva d'uso gratuito

Le scuole del territorio della Città Metropolitana di Messina hanno diritto ad utilizzare gratuitamente il Palazzetto dello sport senza corresponsione di nessun onere o rimborso per iniziative di particolare rilevanza, previa autorizzazione della città Metropolitana – Ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi;

La città Metropolitana, si riserva l'uso gratuito degli impianti per 10 giorni annui. L'utilizzo delle 10 giornate, fruibili gratuitamente, con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà di norma essere richiesto da parte del concedente al concessionario, almeno 7 giorni prima della data d'uso.

Art. 18 Decadenza/revoca/ risoluzione per inadempimento

L'assegnatario **decade** dalla concessione della gestione nei seguenti casi:

- a) Scioglimento dell'associazione contraente
- b) Gravi negligenze o violazioni del regolamento;
- c) Omessa presentazione al concedente del bilancio preventivo;
- d) Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione di cui al codice antimafia.

La decadenza è disposta con Determina Dirigenziale

Il concedente può procedere alla **revoca** dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento:

- a) Morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- b) Violazione delle norme del presente Regolamento e della convenzione;
- c) Non ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Città Metropolitana di Messina
- d) Danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- e) Uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto nella convenzione.

Indipendentemente da quanto sopra previsto, in ogni momento la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, previo preavviso di almeno 30 gg. L'affidamento per giustificati e comprovati motivi di pubblico interesse, anche di natura eccezionale, senza che nulla il gestore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

La revoca è disposta con Determina Dirigenziale ed ha effetto il giorno stabilito nell'atto stesso.

Il soggetto affidatario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti rilevati del presente articolo.

Art. 19 Responsabilità

La Città Metropolitana è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il soggetto affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto nei termini stabiliti dalla presente convenzione e dal Regolamento.

Il soggetto affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il soggetto affidatario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il soggetto affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il soggetto affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici della Città Metropolitana competenti, nei confronti di chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 20 Polizze

Sono a carico del soggetto affidatario:

- a) L'obbligo di stipulare apposita polizza Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione con congruo massimale minimo pari ad euro 5.000.000,00
- b) Stipulare apposita polizza assicurativa per furto/incendio/atti vandalici su beni mobili ed immobili di proprietà della Città Metropolitana con congruo massimale minimo.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'ente una copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente concedente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il soggetto affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 21 Controlli e verifiche

La Città Metropolitana, tramite gli uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'impianto sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) Potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;

- b) Potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamenti e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- c) Potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
- d) I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. Il soggetto affidatario e gli assegnatari d'uso hanno comunque la facoltà di chiedere alla Città Metropolitana eventuali ulteriori verifiche e controlli inerente la gestione dell'impianto sportivo. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa a quanto effettuato e l'Ente potrà impartire al soggetto affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi, nei tempi indicati con l'applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Il soggetto affidatario deve vigilare affinché gli Assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Delle disposizioni ed azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, l'Ufficio Promozione attività sportive, Valorizzazione e Gestione Impianti sportivi che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. Il concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 22 Disposizioni antimafia

La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

Art. 23 Tariffe

Il soggetto affidatario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti ed approvate dalla Città metropolitana di Messina.

Il soggetto affidatario deve sottoporre a preventivo Nulla Osta dell'Ufficio competente ogni proposta di tariffazione dei servizi non eventualmente compresi nel tariffario approvato dalla Città Metropolitana. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal soggetto affidatario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Art. 24 Rapporti economici

Il soggetto affidatario utilizza l'impianto per le proprie attività e ne riscuote le dovute tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto.

Non potranno essere utilizzati locali dell'impianto con destinazione diversa da quella prevista. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento alla Città Metropolitana di Messina.

Il soggetto affidatario dovrà versare alla Città Metropolitana di Messina, un canone annuo pari ad € 5.360,00 oltre iva (euro cinquemilatrecentosessanta) quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto e stabilito in sede di gara.

Il pagamento di ogni annualità dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo. A richiesta dell'Associazione, il suddetto pagamento potrà essere effettuato in due rate: 50% nel primo quadrimestre di ogni anno e 50% entro il successivo ottavo mese

ART. 25 Elezione di domicilio

L'Associazione dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in _____ . Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni dipendenti dal presente contratto saranno fatte al Legale Rappresentante della Associazione Sportiva.

ART. 26 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativo per le parti all'atto della sottoscrizione, e sarà registrato solo in caso d'uso con spese a cura del richiedente.

ART. 27 Trattamento dati personali

Ai sensi della Legge n. 196/2003, si informa che i dati forniti dall'Affidataria saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo pattuito con il presente atto. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Messina.

ART. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, commi 7 e 8, l'Affidataria assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto; a tal fine con nota del ---/---/----- prot. n. del ---/---/-----, ha espressamente comunicato quanto segue:

- 1) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui verranno effettuati tutti i pagamenti:
- 2) Le persone delegate ad operare su di esso: ;

Resta inoltre espressamente inteso che il presente contratto si intende risolto di fatto e di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.- L'Affidataria assume altresì gli obblighi:

- a) A far utilizzare l'apposito conto corrente dedicato da parte di subappaltatori e di subcontraenti che verranno comunicati alla Città Metropolitana di Messina con raccomandata R.R. entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, rimanendo inteso che sino a tali comunicazioni la Città Metropolitana e/o l'Affidataria non potranno procedere ad eseguire alcun pagamento ovvero incasso;
- b) A trasmettere alla Città Metropolitana copia conforme dei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al presente appalto, nei quali deve essere inserita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria pro-cede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente.

ART. 29 Realizzazione di interventi integrativi e di completamento

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di effettuare interventi integrativi e/o di completamento al fine di rendere fruibili ovvero maggiormente efficienti ulteriori parti dell'impianto, in relazione alle disponibilità economiche del bilancio dell'Ente. Detti interventi non dovranno essere di nocimento al concessionario e pertanto non dovranno costituire impedimento alla completa fruibilità della struttura. I predetti interventi dovranno essere in ogni caso concertati fra la Città Metropolitana e il concessionario.

In relazione alle opere che potrebbero essere effettuate, l'Affidataria non potrà richiedere alcun indennizzo o riduzione del canone corrisposto. Può, tuttavia, avendo interesse all'esecuzione degli interventi concertati con la Città Metropolitana, sostituirsi all'Ente effettuando i lavori o le forniture, o parte di essi, a sua cura e spese. In tal caso il costo delle opere e/o delle forniture verrà decurtato nell'arco dei vari anni dal canone corrisposto fino alla concorrenza delle somme necessarie a pagare le opere/forniture commissionate, sempre sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 30 Controversie

Le parti danno atto del perseguimento di finalità di pubblico interesse e che l'affidamento della gestione ha natura di concessione amministrativa e pertanto soggetta a tutte le norme che regolano questa materia. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Messina.

Art. 31 Rinvio al Regolamento

Il soggetto affidatario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, l'allegato Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi della Città Metropolitana di Messina che ha valore sovraordinato rispetto alla presente concessione per quanto eventualmente in contrasto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della Città Metropolitana di Messina:

(___ Firma ___)

Il Rappresentante dell' Associazione:

(___ Firma ___)

Il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina:

(___ Firma ___)